

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

(Codice Fiscale n. 80002270074)

* * * * *

**CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
VALLE D'AOSTA (ARPA)**

* * * * *

Premesso che:

A) la Giunta regionale con propria deliberazione n. 570 in data 3 maggio 2019 ha approvato l'avviso pubblico per la procedura comparativa volta alla formazione dell'elenco regionale delle persone idonee alla nomina di Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 7/2018;

B) il Coordinatore del Dipartimento ambiente con proprio provvedimento dirigenziale n. 6761 in data 13 novembre 2019 ha approvato l'elenco regionale delle persone idonee alla nomina per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

C) la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1329 in data 9 dicembre 2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ha nominato il Dott. Igor Rubbo quale Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 7/2018.



Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

Il Dott. Erik Lavevaz, nato ad Aosta (AO) in data 15 febbraio 1980, domiciliato per la carica in comune di Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione autonoma Valle d'Aosta nella sua qualità di Presidente della Regione,

E

Il Dott. Igor Rubbo, nato a Aosta (AO) in data 22 gennaio 1969 e residente in comune di Aosta (AO), via Carrel n. 39, codice fiscale RBBGRI69A22A326J,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Natura e durata

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) al Dott. Igor Rubbo che accetta, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021, rinnovabile per una sola volta senza nuova procedura comparativa con avviso pubblico.

2. L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 7/2018, nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA). E' preclusa quindi la

sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale.

2. Il Direttore generale risponde alla Giunta regionale della legale rappresentanza dell'ente, della direzione e del coordinamento dell'ente, di cui è responsabile, dell'adozione di tutti gli atti necessari all'espletamento delle funzioni di gestione che gli sono attribuite, ivi compresi gli aggiornamenti della Carta dei servizi e delle attività, dell'adozione del regolamento interno e la trasmissione, per l'approvazione, alla Giunta regionale, per il tramite della struttura competente, della verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate, nonché dell'imparzialità, dell'efficienza, dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa e del raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali fissati dalla Regione e degli adempimenti informativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

3. L'equilibrio economico e finanziario dell'ARPA è considerato obiettivo essenziale e irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di conto consuntivo.

4. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990, 15/2005, alla l.r. 19/2007, nonché al Regolamento UE n. 2016/679, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e

M

comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'ARPA e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

5. La Giunta regionale verifica i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto disposto dalla l.r. 7/2018. Il mancato perseguimento dell'equilibrio economico o l'insufficiente valutazione complessiva degli obiettivi assegnati costituiscono motivo di revoca dell'incarico

Articolo 3 – Compenso

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito il trattamento economico annuo equiparato a quello del Segretario generale della Regione con gli stessi limiti e criteri attualmente applicati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 22/2010. Il compenso, determinato rispetto al CCRL vigente e collegato ai successivi rinnovi, è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ARPA ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

2. Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti regionali.

Articolo 4 – Obiettivi dirigenziali

1. Al Direttore generale spetta il raggiungimento degli obiettivi

operativi e gestionali fissati dalla Regione e degli adempimenti informativi previsti dalla normativa regionale.

2. Per la verifica dei risultati di gestione dell'ARPA, la Giunta regionale approva, entro il mese di novembre di ogni anno ed entro tre mesi dalla prima nomina, gli obiettivi tecnici, gestionali e amministrativi che devono essere raggiunti dall'ARPA nell'anno successivo. La valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avviene nei termini e con le modalità definiti con la deliberazione di approvazione. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce elemento di valutazione dell'attività del Direttore generale e di determinazione della parte variabile del compenso.

3. L'individuazione degli obiettivi e la loro valutazione saranno effettuate riguardo a quanto previsto dall'articolo 36 della l.r. 22/2010, avvalendosi di una commissione indipendente di valutazione delle performance.

Articolo 5 – Estinzione del rapporto

1. Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto a seguito di dimissione da parte del Direttore generale è di giorni sessanta.

2. La risoluzione del contratto avviene con deliberazione della Giunta regionale nei casi previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e dall'articolo 16, comma 3 della l.r. 29 marzo 2018, n. 7. Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al Direttore generale in caso di decadenza.

3. Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per

tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ente e anticipata da questo; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Articolo 6 – Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dalla l.r. 7/2018, dalla legge 132/2016 e dal presente contratto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Articolo 7 – Spese di bollo e registrazione

1. Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Aosta, il 23 DIC 2020

Firmato:

Il Presidente della Regione: Dott. Erik Laveyaz

Il Direttore generale dell'ARPA: Dott. Igor Rubbo